



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 24 marzo 2020

Prot. 854/GE/ff

Pag. 1 di 3

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali

Al Signor Presidente EPPI

Alle Organizzazioni di Categoria

LORO SEDI

Oggetto: COVID 19 – D.P.C.M. 22 marzo 2020
Provvedimenti per studi professionali e ordini territoriali

L'ultimo D.P.C.M. del 22 marzo 2020 ha stabilito nuove misure urgenti sul territorio nazionale. L'intervento normativo ha uniformato sul piano nazionale le diverse misure che le Regioni hanno finora adottato sul proprio territorio, con lo strumento dell' "ordinanza", per regolare situazioni urgenti, senza copertura normativa.

La competenza sulle misure restrittive resta di competenza dello Stato, ma i Governatori delle Regioni potranno adottare provvedimenti più restrittivi. Sarà il Prefetto ad assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento con l'ausilio delle Forze di Polizia e, dove occorra, delle Forze Armate.

Le misure introdotte sono efficaci sull'intero territorio nazionale fino al prossimo 3 aprile e si applicano in aggiunta a quelle di cui al D.P.C.M. 11 marzo u.s. e all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo u.s., i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo, sono stati prorogati al 3 aprile.

L'ultimo Decreto Presidenziale, tra le altre, affronta questioni che riguardano i professionisti iscritti e rinvia al D.L. n. 18/2020 per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ordine territoriale in modalità *smart working* e sui termini di approvazione del bilancio.

A) Con particolare riferimento ai professionisti, l'art. 1 comma 1 lett. a) dispone specificamente che "Le attività degli studi professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1 punto 7 del DPCM 11 marzo 2020"; e, comunque, il codice attività (ATECO) dei nostri professionisti è anche nell'allegato al DPCM che elenca le attività non sospese.

Lo stesso Ministero dell'Interno, con circolare prot. n. 15350/117 del 22 marzo 2020, ha introdotto ulteriori restrizioni, con particolare riferimento alle attività produttive e agli spostamenti tra territori comunali diversi, finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione.

Quindi, si conferma che le attività professionali, esercitate dagli iscritti ai nostri albi professionali, non sono sospese, ma restano ferme le raccomandazioni indicate all'art. 1 punto 7 DPCM 11 marzo 2020 e quelle contenute nel D.M. Salute 22 marzo 2020.

In merito alle ricordate raccomandazioni, si ritiene che siano applicabili alle attività professionali le misure restrittive, che richiamiamo ulteriormente, benché si possano considerare ben conosciute:

- a) di attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, ovvero sospendere tutte le attività non urgenti e che presuppongono un impegno indifferibile e non rinviabile senza pregiudicare gli interessi del committente;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 24 marzo 2020

Prot. 854/GE/ff

Pag. 2 di 3

- d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatore sociali.

Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile (art. 1 punto 10 DPCM 11 marzo 2020).

Una ulteriore limitazione, che aiuta a comprendere la portata della possibilità “limitata” di svolgere l’attività professionale, è stabilita dal Decreto Ministeriale 22 marzo 2020, del Ministero della Salute, ripetuta all’art. 1 punto b) del DPCM 22 marzo 2020, laddove “*è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diversi a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*”.

Quindi, in sintesi, l’attività professionale degli iscritti agli albi professionali delle professioni ordinarie è consentita e non è sospesa, in quanto è considerata attività di pubblica necessità, fermo restando le limitazioni di carattere “*preventivo al contagio*” in ordine allo svolgimento “*in studio*” dell’attività, limitatamente alle questioni urgenti e potenzialmente pregiudizievoli, indifferibili e non rinviabili, per gli interessi del committente e con il divieto di spostarsi da un comune all’altro, “*salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute*”.

Di conseguenza, la mancata sospensione dell’attività professionale comporta la validità e la continuità del periodo di pratica per i tirocinanti, che stiano svolgendo il praticantato presso gli studi professionali, tenuto conto che l’attività professionale può essere svolta in via di assoluta preferenza “*a distanza*” ovvero in modalità remota.

B) Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività istituzionali dell’ordine territoriale e le modalità di lavoro del personale dipendente, la richiamata circolare del Ministero dell’Interno ribadisce quanto contenuto all’art. 87 D.L. n. 18/2020, laddove prescrive che “*Per le Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all’art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa*”. Anche in questo caso, per le questioni indifferibili ed urgenti che non potessero essere gestite a distanza, rientrando nella fattispecie delle *comprovate necessità lavorative di assoluta urgenza*, saranno svolte presso la sede istituzionale, la cui attività non è sospesa dato che codice attività ATECO 94 è incluso nell’allegato al DPCM.

In questo senso, l’indifferibilità e le “*comprovate necessità lavorative*” dovranno essere valutate, considerando che l’attività segretariale ordinaria dell’ordine può essere svolta attraverso le modalità di lavoro agile e che:

- a) ai sensi e per gli effetti dell’art 103 D.L. n. 18/2020, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, non viene computato il periodo corrente tra il 23 febbraio fino al 15 aprile;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 24 marzo 2020

Prot. 854/GE/ff

Pag. 3 di 3

- b) tutte le certificazioni, rilasciate dall'ente pubblico e in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 30 giugno.

C) Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività degli organi collegiali, sempre in applicazione del principio per cui è vietata ogni forma di aggregazione sociale, basata, in questa fase di emergenza, sul distanziamento sociale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 D.L. 18/2020, per rendere efficaci le modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, affida ai presidenti degli organi collegiali dei predetti enti la facoltà di disporre lo svolgimento delle sedute collegiali del Consiglio Direttivo in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, curando comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Tale disposizione, se si ritiene, può essere adottata con un provvedimento del Presidente, mentre, successivamente, è possibile approvare in seduta collegiale un regolamento interno circa le procedure, le condizioni e le modalità di svolgimento della riunione di consiglio in videoconferenza.

D) Per quanto concerne l'indizione dell'assemblea degli iscritti per l'approvazione del bilancio, l'art. 107, comma 1 lett. a), D.L. n. 18/2020, recante "Differimento di termini amministrativo-contabili", stabilisce che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è stato già disposto un differimento del termine di approvazione dei rendiconti e dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 al 30 giugno 2020.

Resta comunque necessario restare aggiornati sull'evoluzione delle disposizioni, anche se di carattere locale e specie se di carattere più restrittivo, in quanto, come avrete avuto modo di capire, le disposizioni si accavallano velocemente e il contesto può cambiare molto repentinamente.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)